

Zappone Elisa

Via

All'Ufficio Scolastico Regionale Veneto

Ufficio del contenzioso

Riva de Biasio S. Croce, 1299

30135 - VENEZIA

All'Ambito Territoriale Provinciale di Treviso

Segreteria di conciliazione

Via Cal di Breda, 116 - Edificio 4

31100 - TREVISO

e p.c.

Al MIUR - Ufficio del Ministro

Direzione Informatizzazione

Viale Trastevere 76/a

00135 - ROMA

Raccomandata A/R anticipata a mezzo e-mail: usp.tv@istruzione.it

OGGETTO: Richiesta di conciliazione per erroneo trasferimento su Ambiti, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

La sottoscritta ZAPPONE Elisa (), nata a () e residente in (), abilitata all'insegnamento nella scuola primaria (Specializzazione sostegno) è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/09/2015 e da ultimo ha prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo di Preganziol Provincia di Treviso.

PREMESSO CHE

- a) con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'Anno Scolastico 2016/2017;
- b) l'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: "*Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati*"; al comma 8 "*I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17*"; il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: "*Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza*";
- c) l'odierna istante Zappone Elisa ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale per l'Anno Scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Treviso, allegando

tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso;

d) l'istante ha, altresì, provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale, sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito nell'ordine indicato nella domanda di mobilità, che si allega e a cui integralmente si rimanda;

e) l'istante, all'esito delle procedure di trasferimento, ha avuto come destinazione **l'Ambito n. 0015 di Treviso della Regione Veneto**, stesso ambito del predente anno, con **punti 41**;

f) dal riepilogo complessivo dei movimenti per i posti di concorso di interesse della sottoscritta si evince chiaramente che sono stati assegnati posti negli ambiti territoriali indicati dall'istante a docenti controinteressati con punteggio minore; in particolare, dalla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017, pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di Chieti dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo in data 29/07/2016, l'istante ha appreso che:

- l'aspirante **TACCHINI Jannifer**, nata il [redacted] nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta ha ottenuto il trasferimento verso **l'Ambito n. 06 di Chieti con punti 28** ovvero con un punteggio inferiore alla sottoscritta (punti 41) e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- l'aspirante **CATALANO Valentina** nata il [redacted], nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta ha ottenuto il trasferimento verso **l'Ambito n. 06 di Chieti con punti 28** ovvero con un punteggio inferiore alla sottoscritta (punti 41) e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- l'aspirante **DISCENZA Irene** nata [redacted], nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta ha ottenuto il trasferimento verso **l'Ambito n. 06 di Chieti con punti 6** ovvero con un punteggio inferiore alla sottoscritta (punti 41) e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- l'aspirante **LATTANZIO Jessica** nata il [redacted], nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta ha ottenuto il trasferimento verso **l'Ambito n. 06 di Chieti con punti 28** ovvero con un punteggio inferiore alla sottoscritta (punti 41) e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- l'aspirante **PAOLINI Isabella** nata il [redacted] nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta ha ottenuto il trasferimento verso **l'Ambito n. 07 di Chieti con punti 15** ovvero con un punteggio inferiore alla sottoscritta (punti 41) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

g) che sono risultati disponibili ulteriori posti, non assegnati nelle fasi del trasferimento interprovinciale.

Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

Violazione erronea e falsa applicazione della L. 241 del 1990 e ss. Modificazioni ed integrazioni.

Violazione art. 97 Costituzione.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del trasferimento/passaggio nonostante il/la sottoscritto/a avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. l. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del

06 aprile 2016 - TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che “La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta” (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) Sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

Alla luce di quanto sopra premesso, la sottoscritta **Zappone Elisa**, come innanzi generalizzata, propone, ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29/11/2007, richiamato dal comma 2 dell'art. 17 del CCNI Mobilità del Personale Docente, Educativo ed ATA per l'Anno Scolastico 2016/2017, sottoscritto in data 08/04/2016 tenuto conto delle modifiche delle materie di conciliazione ed arbitrato di cui alla Legge 183/2010, formale

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

avverso il provvedimento di mobilità ricevuto e pubblicato dai competenti uffici in data 29/07/2016 per erronea assegnazione sede di destinazione (Ambito Territoriale) in esito alla domanda di mobilità per l'Anno Scolastico 2016/2017 e, per l'effetto,

CHIEDE

la **rettifica del provvedimento** con la modifica della sede di destinazione e, quindi, l'assegnazione:

- dell'**Ambito 0006 di Chieti della Regione Abruzzo**;
- dell'**Ambito 0007 di Chieti della Regione Abruzzo**;

o, comunque, nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'Anno Scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.

Si precisa che il numero dei nominativi degli aspiranti segnalati dall'odierna esponente è, comunque, inferiore rispetto a quello degli aspiranti che hanno ottenuto con punteggio inferiore gli ambiti richiesti dalla sottoscritta.

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente istanza, la sottoscritta si riserva, sin da ora, di adire l'autorità giudiziaria competente al fine di vedere tutelati i propri interessi. Infine, l'istante, chiede che ogni comunicazione relativa alla presente istanza venga inviata ai seguenti indirizzi:

- **Zappone Elisa - Via** *[indirizzo]* - **Mobile** *[numero]*
- **E-mail:** *[indirizzo]*

Allega in copia: **1) Domanda di mobilità validata; 2) Comunicazione esito della mobilità.**
Cercemaggiore (CB), lì 12.08.2016

F.to **Elisa Zappone**